



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Consigliere relatore

Elisa **BORELLI** Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n. 32292** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale **n. 62345** riferibile all'agente contabile **BIOLO ANTONIA GIUSEPPINA**, economo dell'Università degli studi di Padova per l'esercizio 2018, depositato in data **19 novembre 2019**.

Vista la relazione **n. 601/2024** del **19.11.2024** del magistrato istruttore del conto;

Vista la memoria depositata in giudizio dall'agente contabile in data 18 febbraio 2025;

Esaminati gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 13 marzo 2025, celebrata con l'assistenza del funzionario dott. Stefano Mizgur, il giudice relatore, Cons. Roberto Angioni, e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore

	generale Massimiliano Spagnuolo, come da separato verbale;	
	SVOLGIMENTO IN FATTO	
	1. Con relazione n. 601/2024 del 19.11.2024, il magistrato istruttore del conto	
	giudiziale n. 62345 dell'agente contabile BIOLO ANTONIA	
	GIUSEPPINA, economo dell'Università degli studi di Padova per l'esercizio	
	2018, depositato in data 19 novembre 2019, riferiva al Presidente di questa	
	Sezione giurisdizionale quanto segue:	
	- il conto, relativo alla gestione del fondo economale del Polo Multifunzionale	
	di Psicologia, non risultava sottoscritto dall'agente ed all'atto della resa era	
	stata depositata la mera copia digitale, non autenticata, della nota del febbraio	
	2019 con cui era stata trasmessa la stampa, non sottoscritta, del registro	
	economale all'Ufficio Bilancio Unico dell'Amministrazione centrale	
	dell'Ateneo.	
	Risultava invece sottoscritta digitalmente dal Direttore dell'Area Finanza la	
	stampa del registro economale depositato presso la segreteria della Sezione	
	che attestava altresì la conformità all'originale;	
	- non erano depositati il provvedimento di parificazione e la relazione	
	dell'organo di controllo interno;	
	- relativamente ai profili inerenti alla compilazione del conto, pur tenute	
	presente diverse incongruenze della regolamentazione interna (di fatto	
	costituita dall'art.64 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la	
	contabilità; da circolari interne esplicative; e, di fatto, da limiti e parametri	
	impostati nel sistema gestionale operativo) emergevano alcune criticità della	
	gestione che, per quanto di modesta entità, ad avviso del magistrato istruttore	
	non consentivano di ritenere regolare il conto e di disporre il discarico	
	2	

	dell'agente.	
	Nel dettaglio, si segnalava quanto segue:	
	a) nell'assenza di una specifica disciplina che regolasse compiutamente la	
	gestione dei fondi economici, l'Università utilizzava una modalità di rimborso	
	di spese in favore dell'economo che, di fatto, superava la competenza	
	assegnata al Consiglio del centro di spesa per la reintegrazione del fondo,	
	consentendo nel concreto una gestione libera del fondo economico da parte	
	dell'economo stesso (il quale, attraverso il sistema gestionale, poteva	
	selezionare le spese di cui chiedeva il reintegro, tra tutte quelle già registrate,	
	provvedendo in via autonoma al reintegro, ricoprendo egli al contempo anche	
	la posizione di Segretario del Centro Autonomo di Gestione);	
	b) attraverso il meccanismo del reintegro in corso di esercizio, il fondo era	
	stato utilizzato oltre il limite dello stanziamento (euro 2.000,00, uscite euro	
	3.158,08), permettendo così, in astratto, di sostenere spese in misura superiore	
	a quella preventivata a budget per il fondo economico, in violazione del	
	principio di programmazione e delle ordinarie procedure di spesa;	
	c) tuttavia, relativamente agli ulteriori contenuti del conto, lo stesso esponeva	
	spese ammissibili - avendo ad oggetto materiali per piccole riparazioni	
	(ferramenta, copie di chiavi serrature, lucchetti) ovvero spese di spedizione e	
	pagamento di diritti di segreteria - ed appariva compilato con un adeguato	
	livello di specificità dell'informazione e, pertanto, poteva dirsi rappresentativo	
	della gestione.	
	2. Poiché le spese erano sostenute per beni e servizi di modesta entità, -	
	sicuramente inerenti all'attività e alle funzioni dell'Atene e, per i quali non vi	
	era motivo di dubitare in ordine alla ricorrenza del presupposto dell'urgenza -	
	3	

	ritenuto che la gestione e la sua rappresentazione fossero da ritenersi	
	sostanzialmente regolari, evidenziava il magistrato istruttore che sussistevano	
	i presupposti per il discarico dell'agente, ma rimetteva il conto all'esame del	
	Collegio per la valutazione dei cennati profili di	
	inammissibilità/improcedibilità per difetto di sottoscrizione e parificazione.	
	3. Con memoria del 18 febbraio 2025 l'agente contabile contestava le	
	conclusioni del magistrato istruttore e chiedeva che si dichiarasse in via	
	preliminare l'estinzione del conto per decorso del termine quinquennale di cui	
	all'art. 150 CGC e comunque - rimessa ogni valutazione al Collegio in merito	
	all'eventuale improcedibilità del giudizio - insistendo nel merito per la	
	dichiarazione di regolarità del conto, concludeva per la dichiarazione di	
	regolarità del conto e l'esclusione di qualsivoglia ipotesi di responsabilità	
	amministrativo-contabile a carico dell'agente con pronuncia di discarico.	
	4. All'udienza del 13 marzo 2025, presenti l'agente contabile e un	
	rappresentante dell'Amministrazione, il Pubblico Ministero, tenuto conto	
	della natura delle irregolarità contestate e degli orientamenti in merito della	
	giurisprudenza contabile, concludeva per la dichiarazione di irregolarità del	
	conto e per il non discarico dell'agente.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	5. In via preliminare il Collegio reputa infondata l'eccezione di estinzione del	
	giudizio per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 150, comma 1,	
	del codice della giustizia contabile, a termine del quale <i>“il giudizio sul conto</i>	
	<i>si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria</i>	
	<i>della sezione senza che sia stata depositata la relazione prevista dall'articolo</i>	
	<i>145, comma 4, o siano state elevate contestazioni a carico del contabile da</i>	
	4	

	<i>parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero</i>	
	<i>che chieda con contestuale istanza la fissazione d'udienza".</i>	
	Infatti, dalla consultazione dei sistemi informativi GIUDICO e SIRECO,	
	risulta che la resa del conto giudiziale oggi in esame è stata effettuata	
	dall'Università degli Studi di Padova tramite SIRECO solamente in data 19	
	novembre 2019, mentre la diversa data del 13 novembre 2019, presa a	
	riferimento dalla difesa, coincide con la data della sottoscrizione digitale	
	dell'estratto del registro economale (e non rappresenta quindi il momento del	
	perfezionamento del deposito del conto ai fini giuridici con gli effetti	
	dell'art.140, comma 3 CGC <i>"il deposito del conto costituisce l'agente</i>	
	<i>dell'amministrazione in giudizio"</i>).	
	Poiché la relazione di deferimento è stata depositata in data 19 novembre	
	2024, non risulta dunque decorso il termine quinquennale di legge più sopra	
	indicato.	
	6. Ancora in via preliminare, il Collegio riscontra in atti elementi sufficienti	
	per superare ogni perplessità in ordine a possibili profili di improcedibilità del	
	conto per difetto di sua sottoscrizione o per via della mancanza di un formale	
	provvedimento di parificazione;	
	a) relativamente al primo profilo, il conto giudiziale, costituito dalla stampa	
	del "Registro Fondo Economale" estratta dal sistema gestionale U-GOV	
	risulta sottoscritto dal Direttore dell'Area Finanza (individuato quale	
	responsabile del procedimento per la parificazione e il deposito dei conti	
	giudiziali presso la Segreteria della Corte) ed è stato redatto e chiuso tramite	
	il sistema U-GOV entro il 31 dicembre 2018, secondo le modalità operative	
	indicate dall'amministrazione di appartenenza che non prevedeva la	
	5	

	8. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è	
	luogo a provvedere sulle stesse.	
	9. Alla luce della condivisibile giurisprudenza in materia, non merita	
	accoglimento l'istanza formulata dalla difesa degli agenti contabili convenuti,	
	ai sensi dell'art. 52, cc. 1 e 2, d.lgs. n.196/2003 e dell'art. 9, par. 1, Reg. (UE)	
	2016/679, non essendo specificati i legittimi motivi della richiesta di	
	oscuramento. In particolare, la sentenza non contiene dati sensibili né affronta	
	questioni particolarmente delicate, come quelle che incidono sui diritti	
	personalissimi; inoltre, in assenza di imputazioni di illecito, non risultano	
	compromessi l'onore e la reputazione delle parti (Cass. Civ., Sez. V,	
	ordinanza, 10 agosto 2021, n. 22561).	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente	
	pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32292 del registro di Segreteria	
	approva il conto giudiziale n. 62345 dell'agente contabile BIOLO	
	ANTONIA GIUSEPPINA , economo dell'Università degli studi di Padova	
	per l'esercizio 2018, depositato in data 19 novembre 2019 , e, per l'effetto,	
	dichiara il discarico dell'agente contabile.	
	Nulla sulle spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Venezia, nelle Camere di consiglio del 13 e 26 marzo 2025.	
	Il Giudice relatore	Il Presidente
	Roberto Angioni	Marta Tonolo
	(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)
	7	

[illegible]